

EDITORIALI

Ci salvi chi può ...

di **Giovanni Valcarengi, Sergio Pellegrino**

Questa è stata indubbiamente la settimana dello **spesometro**, con il primo caso, almeno a memoria nostra, di **scadenza "virtuale"**, per effetto del **fantasioso comunicato stampa** (che ne ha necessitato uno successivo esplicativo) con il quale l'Agenzia ha confermato il **termine del 12 novembre per l'invio**, indicando che comunque la comunicazione delle operazioni Iva relative all'anno 2012 potrà essere validamente effettuata tramite i **servizi telematici Fisconline o Entratel fino al 31 gennaio 2014**.

In realtà un **altro documento emanato dall'Agenzia**, che ha attirato una minore attenzione da parte dei commentatori per la portata indubbiamente più limitata, esemplifica in misura se possibile ancora più evidente la confusione che regna nella "gestione" del nostro sistema tributario.

Ci riferiamo alla [circolare n. 33/E](#), emanata lo scorso **8 novembre**, con la quale l'Agenzia ha posto la parola fine sull'annoso tema della **deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela spettanti agli agenti di commercio**, che tanti contenziosi ha generato con le aziende mandanti e che ha visto nel corso degli anni affermarsi posizioni oscillanti a livello di prassi e giurisprudenza.

Dapprima, con la [risoluzione n. 59/E del 2004](#), l'Agenzia aveva avallato la deducibilità per competenza di tale componente; successivamente, anche a seguito di alcune sentenze della Cassazione, la posizione era stata modificata radicalmente con la [circolare n. 42/E del 2007](#), che aveva indicato invece come la deduzione dovesse essere effettuata in base al principio di cassa nell'esercizio di effettiva corresponsione dell'indennità.

Arriviamo all'**8 novembre 2013** e l'Agenzia torna alla posizione originaria, sposando, si spera definitivamente, **la tesi della deducibilità per competenza** dell'accantonamento per indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tutte le sue componenti, senza che possa invocarsi a contrario la carenza dei requisiti di certezza e determinabilità fissati dall'art. 109 Tuir.

Ma che cosa ha portato l'Agenzia a **modificare il proprio orientamento**?

Nello stesso documento di prassi vengono evocate una **serie di pronunce della Cassazione**, la prima delle quali risalente al **2009**, ossia **a quattro anni fa**.

L'aspetto più **surreale** della vicenda è però il fatto che il cambiamento normativo che ha generato i dubbi interpretativi **risale a più di 20 anni fa**, essendo stato l'**art. 1751 del Codice Civile**, che disciplina le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, modificato ad opera del **D.Lgs. n. 303 del 10 settembre 1991**.

Questo porta l'Agenzia ad indicare che istruzioni fornite con la precedente **circolare n 42/E del 2007** rimangono **valide** per le controversie riguardanti accantonamenti effettuati in periodi di imposta anteriori alla data di entrata in vigore della modifica normativa dell'**art. 1751 del Codice Civile**, ossia antecedentemente al **1° gennaio 1993**, mentre per quelli effettuati successivamente le strutture territoriali vengono invitati a **riesaminare le controversie pendenti** e ad **abbandonare la pretesa tributaria**, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

Ci sembra l'ennesimo esempio di un **evidente "scollamento"** tra le posizioni dell'Amministrazione e la realtà quotidiana di imprese e professionisti, che genera un **ulteriore costo occulto** (e insostenibile) che rende il nostro sistema un "percorso ad ostacoli" per lo svolgimento di qualsiasi attività economica.

Andando in giro per l'Italia nelle varie città in cui si tiene **Master Breve**, ci siamo resi conto, confrontandoci con diversi Colleghi, come siano sempre di più **non soltanto le imprese**, ma anche i **professionisti**, che si spostano all'estero per cercare un ambiente "più favorevole" per il loro lavoro.

Sulle pagine di **Euroconference NEWS** abbiamo già avuto modo di evidenziare come le tanto annunciate **semplificazioni** in realtà non si sono concretizzate, se non in misura assolutamente modesta.

Prima ancora però di parlare di semplificazioni riteniamo sia necessario un **cambiamento culturale** nell'approccio dell'Amministrazione, che deve creare un **rapporto davvero diverso** con imprese e professionisti, **favorendone l'attività**, e concentrando tutte le energie sul **contrasto alla "vera" evasione**.

Questo deve far riflettere **Politica e Amministrazione**, perché è necessario un **cambio di rotta** deciso e immediato, prima che sia davvero troppo tardi.